



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari

-----=====ooOoo=====

DELIBERA N. 26/XII

IL CO.CE.R.

VISTA

la delibera n. 25 in data 29 luglio 2020 con cui il Consiglio ha chiesto di incontrare il Capo di Stato Maggiore della Difesa, unitamente ai vertici delle FF.AA. e delle Forze di Polizia a ordinamento militare, nonché al Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa e al Capo dell'Ufficio Legislativo del Dicastero sul tema dell'associazionismo professionale a carattere sindacale tra militari;

LETTA

la nota n. 0125680 in data 2 settembre 2020, con cui lo Stato Maggiore della Difesa – I Reparto Personale – ha comunicato che l'incontro richiesto si terrà il 16 settembre 2020, alle ore 15.00, presso il Centro Alti Studi per la Difesa,

DELIBERA

di approvare l'unito documento, che sarà illustrato dal Presidente nel corso del suddetto incontro.

La presente delibera, approvata a maggioranza (37 votanti, 35 favorevoli, 1 astenuto, 1 contrario), viene inviata a stralcio verbale.

Roma, 16 settembre 2020

IL SEGRETARIO
(Lgt. Marco Cicala)

IL PRESIDENTE
(Gen. D. Giancarlo Trotta)

Copia informatica conforme all'originale



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari

-----=====ooOoo=====

INCONTRO CON IL SIG. CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA E I VERTICI DELLE FF.AA. E DELLE FF.PP A ORDINAMENTO MILITARE

Roma, 16 settembre 2020

1. INTRODUZIONE

Il disegno di legge recante la disciplina delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è stato approvato il 22 luglio scorso dalla Camera dei Deputati ed è ora all'esame del Senato della Repubblica, ove è stato assegnato alla Commissione Difesa¹.

Sull'argomento, il Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari è recentemente intervenuto, sia attraverso l'approvazione di un documento, nel quale sono stati compendiate gli orientamenti maturati sul tema, che mediante l'adozione di delibere, con le quali l'Organismo ha chiesto di essere audito dalle Commissioni "Affari Costituzionali" e "Difesa" del Senato, nonché di incontrare il Sottosegretario di Stato alla Difesa con delega alla Rappresentanza Militare e il Capo di SMD, unitamente ai vertici delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare.

2. I PUNTI SENSIBILI

Come abbiamo già evidenziato nello scritto approvato all'unanimità lo scorso 9 luglio, la sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale ha creato nei colleghi l'aspettativa verso un modello di rappresentatività dei militari più avanzato rispetto a quello assicurato dalla Rappresentanza Militare. La storia ha, infatti, visto il nostro mondo transitare dall'assenza di una qualsiasi forma rappresentativa all'attuale esperienza, via via sempre più qualificata per

¹ Disegno di legge n. 1893.

effetto del graduale riconoscimento del ruolo dei Co.Ba.R., dei Co.I.R. e del Co.Ce.R., sia in ambito contrattuale che nei contesti previsti dalla legge.

Il 9 luglio sono stati pertanto sottoposte all'attenzione:

- a. l'esigenza di assicurare che il passaggio dall'attuale modello all'esperienza sindacale sia gestito in maniera ordinata, evitando che si venga a determinare un *“vuoto di rappresentanza”*;
- b. l'opportunità, nel solco della prassi via via instauratasi, di garantire una preventiva informazione sulle direttive di maggiore respiro, l'allineamento delle competenze in sede contrattuale a quelle indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, una più precisa definizione di quella *“incompatibilità ambientale”* che può limitare l'attività dei futuri dirigenti sindacali.

3. L'ESIGENZA DI NON INTERROMPERE LA TUTELA DEI DIRITTI

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, anziché tendere ad assicurare un passaggio equilibrato e senza soluzione di continuità verso il modello basato sul diritto sindacale, ***prevede che gli Organismi della Rappresentanza Militare rimangano in carica, esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione, non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge***, mentre più lunghi sono i tempi a disposizione per l'emanazione:

- dei decreti legislativi mediante i quali dovrà essere attuato, ***nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge*** sui sindacati militari il coordinamento normativo delle disposizioni relative alla concertazione² e del codice dell'ordinamento militare³;
- del decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui dovrà essere adottato, ***entro centocinquanta giorni dalla sua entrata in vigore***, il regolamento di attuazione della legge;
- del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, sentiti i Ministri della Difesa e dell'Economia e delle Finanze, nonché le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, con cui dovrà essere determinato, ***entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge***, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza Armata e Forza di Polizia a ordinamento militare.

² Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

³ Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Questo **sfasamento temporale** fa ampiamente intendere che ***vi sarà un periodo in cui gli interessi dei militari non saranno tutelati da alcun soggetto***: non dagli Organismi della Rappresentanza Militare, che dovranno limitarsi ad una “ordinaria amministrazione” della quale non riusciamo a individuare i contorni e che saranno liquidati, in ogni caso, in tre mesi; non dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, per carenza degli strumenti normativi necessari per operare.

In sostanza, **dopo 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, si ritornerà alla situazione antecedente alla “legge dei principi”**.

4. I PROBLEMI RELATIVI AL RINNOVO CONTRATTUALE

Contestualizzando poi il nascente quadro normativo nel periodo che stiamo vivendo, emergono significativi interrogativi riguardo alla concertazione relativa al triennio 2019/21.

Prima del c.d. *lockdown* imposto dall’emergenza epidemiologica, ed esattamente il 20 febbraio 2020, si è tenuta una riunione preliminare presso il Ministero della Pubblica Amministrazione, propedeutica all’apertura del tavolo concertativo. Ciò lasciava presagire che di lì a poco sarebbero iniziati i lavori per il rinnovo contrattuale. Le misure adottate dal Governo a seguito della crisi sanitaria che ha caratterizzato i mesi successivi ne hanno impedito la prosecuzione.

Nella prassi consolidata, il rinnovo contrattuale avviene nell’ultimo anno del triennio cui l’accordo si riferisce. Se così sarà anche questa volta, i lavori si concluderanno nel 2021.

Le norme che presiedono questo importante momento del rapporto d’impiego⁴ prevedono il coinvolgimento dei Consigli Centrali di Rappresentanza delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare e, come già detto, il disegno di legge all’esame della Commissione “Difesa” del Senato assegna sei mesi di tempo, decorrenti dall’entrata in vigore della normativa sui sindacati militari, per l’emanazione di uno o più decreti legislativi “***per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195***”.

Potrebbe quindi verificarsi che i lavori tendenti al rinnovo contrattuale prendano avvio nel periodo compreso tra la cessazione del mandato del Co.Ce.R. e l’emanazione dei decreti legislativi suddetti. Con la conseguenza che il Consiglio non potrà rappresentare gli interessi dei colleghi in sede di

⁴ Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

rinnovo contrattuale e lo stesso non potranno fare le associazioni a carattere sindacale perché la norma che legittima la loro partecipazione verosimilmente non sarà stata ancora emanata. Non solo, ma nel caso specifico la rappresentatività delle associazioni dovrebbe essere misurata al 31 dicembre 2020, cosa che appare tecnicamente difficile se si pensa che a oggi mancano le norme disciplinanti l'esercizio, da parte dei soggetti interessati, della delega a prelevare la quota associativa, attraverso il quale può essere individuato esattamente il numero degli iscritti.

5. LE RICHIESTE DEL CO.CE.R.

Oggettivamente, si tratta di un **vulnus grave ai diritti** dei colleghi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che ci riporterebbe alla situazione antecedente alla “legge dei principi”.

Un **vulnus** che, nell'attesa di veder accolta la nostra richiesta di essere auditi in Parlamento e di incontrare il Sottosegretario alla Difesa con delega alla Rappresentanza Militare, chiediamo venga veicolato alla Commissione “Difesa” del Senato, per l'adozione dei correttivi necessari a **non interrompere la tutela degli interessi dei militari**, tema centrale per il Consiglio Centrale di Rappresentanza.

Roma, 16 settembre 2020

IL CO.CE.R. INTERFORZE

